



A tutti i Clienti

**Oggetto: nuova sospensione dei termini di versamento**

Ieri 8 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 8 aprile 2020 n. 23 recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali".

Il decreto prevede che l'imposta sul valore aggiunto, le ritenute sul personale dipendente e assimilato e contributi previdenziali ed assicurativi in scadenza ad aprile e maggio 2020 sono rinviati al 30 giugno **ma a condizione che vi sia una riduzione del fatturato o dei corrispettivi almeno del 33% (o del 50% per le grandi imprese) rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente.**

La norma si riferisce ai versamenti dovuti in autoliquidazione nei mesi di aprile e maggio, e quindi alle prossime scadenze del 16 aprile e del 16 maggio. I tributi oggetto di sospensione sono già quelli indicati nel precedente D.L. 18/2020, ossia l'imposta sul valore aggiunto (per i mesi di marzo ed aprile 2020, ovvero per il primo trimestre 2020) e le ritenute (sui redditi di lavoro dipendente e assimilato di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973) nonché i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti per i mesi di marzo ed aprile 2020 (rispettivamente scadenti il 16 aprile ed il 16 maggio).

**Non è previsto il rinvio del versamento delle ritenute d'acconto sul lavoro autonomo (esempio ritenute professionisti cod. tributo 1040).**





Il nuovo termine di versamento dei predetti tributi e contributi sospesi è fissato al 30 giugno 2020 in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dallo stesso mese di giugno.

Tuttavia, come già anticipato, la sospensione prevista dal nuovo Decreto non opera “a prescindere”, poiché è richiesto di verificare una contrazione del volume del fatturato o dei corrispettivi nei predetti mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019. La contrazione è variabile in funzione delle dimensioni dell’impresa, e più in particolare:

- per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) non superiori a 50 milioni (nel 2019), è necessario verificare una contrazione dei ricavi (o compensi) di almeno il 33% (confronto tra marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019);
- per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) superiori a 50 milioni (nel 2019), è richiesta una contrazione del 50% dei ricavi (o compensi).

È bene sottolineare che ciascun mese è autonomo, e quindi vi potranno essere molteplici situazioni: contrazione dei ricavi in entrambi i mesi del 2020 rispetto ai mesi di marzo ed aprile 2019, nel qual caso il differimento riguarda i tributi dovuti per entrambi i mesi, oppure contrazione in uno solo dei due mesi interessati (marzo ed aprile) con conseguente sospensione dei versamenti dovuti per il solo mese in cui si è verificato il calo dei componenti positivi.

Pei i soggetti di cui all’articolo 61 comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020 (ristoranti, bar, gelaterie, asili nido, agenzie di viaggio, ecc...) restano ferme le disposizioni ferme per i mesi di aprile e maggio le disposizioni dell’articolo 61 comma 5 dello stesso D.L.. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in





un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Cordiali saluti

Studio Associato Abaco

**Per rimanere sempre aggiornato segui il nostro sito internet  
e la nostra pagina Facebook**

